



# **PACCHETTO COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING**

**STAGIONI SPORTIVE  
2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028**

**Licenza per singola Stagione Sportiva o  
cumulativa per tre Stagioni Sportive**



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | [segreteria@lega-pro.com](mailto:segreteria@lega-pro.com) | [www.lega-pro.com](http://www.lega-pro.com)



## **INTRODUZIONE**

Con il presente documento la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 19, intende offrire, in via non esclusiva, ai soggetti interessati, per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, cumulativamente o singolarmente, i “*Diritti Scouting*”, come descritti in dettaglio nell’Accordo di Licenza.

I Diritti Scouting consentono al Licenziatario la diffusione di immagini di archivio (ricavate dal database della Lega Pro nel corso della/e stagione/i sportiva/e) sul proprio sito specializzato nella ricerca di calciatori esclusivamente da parte di soggetti professionisti (procuratori sportivi, direttori sportivi, etc.), secondo modalità a circuito chiuso, come meglio *infra* definito.

Al fine di ottenere l’assegnazione dei Diritti Scouting, il soggetto interessato, in possesso dei requisiti richiesti, è tenuto ad inviare alla Lega Pro l’Accordo di Licenza sottoscritto ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso e nei suoi allegati (Allegato 1).

L’assegnazione dei Diritti Scouting si perfeziona al momento del successivo riscontro da parte della Lega Pro.

## ACCORDO DI LICENZA – DIRITTI SCOUTING

Tra

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO** (P.I. 03974420485), con sede in via Jacopo da Diacceto n. 19, 50123 – Firenze, in persona del Presidente dott. Matteo Marani, pecareaemittentilegapro@legalmail.it, dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente accordo (“Lega Pro”)

E

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente accordo (“Licenziatario”)

PREMESSO CHE

- la Lega Pro intende commercializzare i Diritti Scouting relativi alle gare delle competizioni organizzate dalla stessa nelle Stagioni Sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, acquistabili disgiuntamente per ogni singola stagione sportiva o, in alternativa, in forma cumulativa per le 3 stagioni;
- il Licenziatario, dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti, intende acquisire i Diritti Scouting sottoscrivendo il presente accordo di licenza (“Accordo di Licenza”) alle condizioni e nei termini *infra* previsti.

Viste le premesse, che formano parte integrante del presente Accordo, tra le Parti si conviene quanto segue.

### **1. DEFINIZIONI**

Nella presente Offerta, comprensiva anche dei relativi Allegati, i seguenti termini ed espressioni sono da intendersi con il seguente significato (sia nella forma singolare che in quella plurale):

- A Pagamento (o Pay):** è la modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi esclusivamente in forma codificata attraverso un sistema ad accesso condizionato dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione di una singola Gara da parte dell’Utente.
- Archivio Corrente:** ai fini della presente Offerta, è l’insieme delle immagini degli Eventi della/e Stagione/i Sportiva/e di cui alla presente Offerta, come messe a disposizione dalla Lega Pro.
- Archivio Storico:** ai fini della presente Offerta, è l’insieme delle immagini degli Eventi casalinghi delle Società Sportive relative alle Stagioni Sportive antecedenti la Stagione Sportiva di cui all’Offerta.
- Accordo di Licenza:** è il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, concessa al Licenziatario, per l’esercizio di diritti che si perfeziona nei termini previsti al successivo art.6, in

	conformità ed alle condizioni ivi contenute.
<b>Circuito Chiuso:</b>	<p>è la modalità di diffusione delle Immagini di Archivio Corrente e Storico in un sistema chiuso</p> <p>di trasmissione e ricezione in forma codificata e riservata ai soli Utenti autorizzati a tale ricezione, di proprietà del Licenziatario.</p>
<b>Competizioni:</b>	ai fini del presente Invito, sono le competizioni, organizzate dalla Lega Pro, per le Stagioni Sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, del Campionato di Serie C (composto dalle fasi di Regular Season, Play Off e Play Out), della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C, come dettagliatamente descritte nell'Introduzione delle Linee Guida. Play Off e Play Out congiuntamente anche "Play" <i>infra</i> .
<b>Corrispettivo:</b>	indica il Corrispettivo totale, al netto dell'IVA, dovuto dal Licenziatario alla Lega Pro per la licenza del Pacchetto in forza del presente Accordo di Licenza.
<b>Decreto:</b>	è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, attuativo della legge delega 19 luglio 2007.
<b>Diritti Scouting:</b>	sono i diritti per la realizzazione e diffusione, a Circuito Chiuso sulla Piattaforma, dei prodotti realizzati sulla base delle Immagini di Archivio Corrente e Storico, concessi in licenza dalla Lega Pro al Licenziatario in virtù della conclusione dell'Accordo di Licenza, come ivi specificamente descritti.
<b>Durata:</b>	è la durata dell'Accordo di Licenza, decorrente dal perfezionamento dello stesso ai sensi dell'art. 6 e con termine fissato dall'art. 6 lett. k.
<b>Evento:</b>	è la singola partita valida ai fini di una delle Competizioni, di cui fanno parte anche le fasi del pre-Gara, del post-Gara e degli intervalli. Ai fini del presente Accordo è irrilevante il numero di Eventi che vengono disputati nel corso della singola Stagione Sportiva.
<b>FIGC:</b>	è la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
<b>Finestre di Gara:</b>	corrispondono alle fasce orarie, predeterminate a propria discrezione, vincolante ed insindacabile, dalla Lega Pro, in cui possono avere inizio una o più Gare.
<b>Gara:</b>	è la parte dell'Evento che decorre dal fischio iniziale e che termina con il fischio finale.
<b>Giornata:</b>	è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto a propria discrezionalità, vincolante ed insindacabile, dalla Lega Pro.
<b>Immagini di Archivio Corrente:</b>	sono le sole immagini di Archivio Corrente che il Licenziatario può mettere a disposizione degli Utenti, confezionate dallo stesso Licenziatario, a proprie cura e spese, secondo le esigenze degli Utenti (intera partita, highlights focalizzati su un giocatore, clip, etc.).
<b>Immagini di Archivio Storico:</b>	sono le sole immagini di Archivio Storico che, a condizione che le relative registrazioni siano nella legittima disponibilità del Licenziatario in forza di accordi separati coi relativi danti causa, il Licenziatario può mettere a disposizione degli Utenti, confezionate dallo stesso Licenziatario, a proprie cura e spese, secondo le esigenze degli Utenti (intera partita, highlights focalizzati su un giocatore, clip, etc.).
<b>Impianti:</b>	sono gli stadi o gli impianti sportivi dove saranno disputati gli Eventi.
<b>Licenziatario:</b>	è il soggetto con cui si è perfezionato l'Accordo di Licenza in conformità al primo paragrafo dell'art. 6.
<b>Offerente:</b>	è il soggetto che presenta una Offerta.
<b>Offerta:</b>	è la proposta contrattuale contenuta nell'offerta al mercato per i Diritti Scouting non esclusivi pubblicata dalla Lega Pro, debitamente compilata e sottoscritta dall'Offerente e trasmessa alla Lega Pro con le modalità prescritte.
<b>Piattaforma:</b>	è il sistema a Circuito Chiuso del Licenziatario cui possono accedere, via Internet, anche in mobilità, gli Utenti, contraddistinta dal marchio del Licenziatario.
<b>Segnale:</b>	è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle riprese della Gara, comprensivo di grafiche tecniche conformi agli standard della Lega Pro, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, e di audio catturato dalle telecamere che riprendono la Gara e

	dai microfoni eventualmente posizionati dalla Lega Pro.
<b>Società Sportiva:</b>	è la società sportiva che disputa le Competizioni organizzate dalla Lega Pro.
<b>Stagione/i Sportiva/e:</b>	è la stagione sportiva come individuata sulla base dei regolamenti della FIGC.
<b>Utenti:</b>	sono i professionisti (procuratori sportivi, direttori sportivi, società sportive, etc.) che usufruiscono dei servizi offerti A Pagamento dal Licenziatario attraverso la Piattaforma di quest'ultimo.

## **2. LE COMPETIZIONI**

In ciascuna stagione sportiva la Lega Pro organizza:

- il Campionato di Serie C;
- la Coppa Italia di Serie C;
- la Supercoppa di Serie C.

Tali Competizioni sono dettagliatamente descritte nella loro struttura all'interno delle Linee Guida.

### **i. Regole generali sul format del Campionato e sugli orari di disputa delle Gare delle Competizioni**

La Lega Pro ha facoltà di modificare il format delle Competizioni, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di Gara, in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo (inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la maggiore visibilità degli Eventi o per ragioni di carattere editoriale o di visibilità), dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario. Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizioni, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore, è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC"), della Lega Pro, nonché di Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.

Il Licenziatario, pertanto, prende atto e accetta che le Competizioni possano subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero di squadre partecipanti alle Competizioni, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare, del calendario così come specificati oggi nel presente Invito, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la Lega Pro, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo.

È inoltre di insindacabile competenza della Lega Pro la determinazione delle Gare da disputarsi in sede di anticipo o posticipo. Le determinazioni della Lega Pro circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei vigenti regolamenti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto e/o del Contratto di Licenza da parte del Licenziatario.

L'Operatore che presenta l'Offerta prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre di Gara e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

## **ii. Annullamento delle Competizioni in via definitiva**

Fermo restando quanto previsto nel precedente par. iv, nel caso in cui, prima dell'inizio o durante la Stagione Sportiva, le Competizioni non si potessero più disputare per provvedimenti assunti da Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale, altre autorità o organismi competenti, e le Gare di tali Competizioni non fossero recuperate, il Licenziatario avrà diritto a una riduzione del relativo Corrispettivo previsto dal Contratto di Licenza che, in conformità con l'art. 1464 cod. civ., sarà proporzionale al numero delle Gare che non saranno più disputate rispetto a quelle originariamente previste. Ai fini del predetto calcolo:

- a) si terrà conto del mero numero di Gare non disputate, essendo irrilevante la tipologia della Competizione, la fase o comunque il momento della Stagione Sportiva in cui la Gara o le Gare non è/sono disputata/e;
- b) non si terrà conto di Gare che, pur non disputate alla data originariamente prevista, sono comunque recuperate (anche con diverso format o diversa configurazione dell'impianto, a porte chiuse o con una riduzione di Pubblico, per qualsiasi motivo, etc.) in un momento successivo.

Le eventuali riduzioni saranno definite entro 60 (sessanta) giorni dalla definitiva decisione che le Gare non saranno recuperate. In tal caso la Lega Pro invierà apposita comunicazione al Licenziatario.

Il Licenziatario prende atto della predetta disciplina contrattuale e rinuncia sin d'ora ad azionare altri rimedi di legge o avanzare pretese verso la Lega Pro o le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualunque titolo o ragione incluse richieste risarcitorie, modifiche di Pacchetti o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo.

## **3. LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA**

La Produzione Audiovisiva degli Eventi è effettuata direttamente dalla Lega Pro, a propri oneri e costi, secondo lo standard di mercato.

La Lega Pro metterà a disposizione del Licenziatario il Segnale delle Gare oggetto dei Diritti e nei termini di seguito specificati. Tutte le attività di post-produzione e di confezionamento di prodotti ad hoc sono a cura e spese del Licenziatario, fermo restando, come meglio in seguito specificato, che anche tali prodotti dovranno essere cancellati dal Licenziatario dal proprio database alla scadenza del presente Accordo di Licenza. Su richiesta della Lega Pro, il Licenziatario dovrà fornire prova di tale cancellazione.

## **4. DURATA E CORRISPETTIVI**

La Lega Pro ha determinato, per l'assegnazione del presente Pacchetto, i seguenti Corrispettivi:

	<u>STAGIONE SPORTIVA</u>	<u>CORRISPETTIVO</u>
<u>CORRISPETTIVO PER SINGOLE STAGIONI</u>	<u>2025/2026</u>	<u>€ 40.000,00 (quarantamila//00) oltre IVA</u>
	<u>2026/2027</u>	<u>€ 40.000,00 (quarantamila//00) oltre IVA</u>
	<u>2027/2028</u>	<u>€ 40.000,00 (quarantamila//00) oltre IVA</u>
<u>CORRISPETTIVO CUMULATIVO</u>	<u>2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028</u>	<u>€ 110.000,00 (centodiecimila//00) oltre IVA</u>

Al fine di ottenere l'assegnazione dei Diritti Scouting, il soggetto interessato, in possesso dei requisiti richiesti, è tenuto ad inviare alla Lega Pro l'Accordo di Licenza sottoscritto ad accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso e nei suoi allegati (Allegato 1).

#### **5. PAGAMENTO E GARANZIE FINANZIARIE**

Nel caso di acquisto del Pacchetto per ciascuna singola stagione sportiva, il Corrispettivo dovrà essere versato dal Licenziatario alla Lega Pro in due rate di pari importo: la prima, maggiorata dell'IVA, dovrà essere corrisposta contestualmente all'inoltro dell'Accordo di Licenza, a pena di inefficacia dell'Accordo stesso; la seconda, maggiorata dell'IVA, con scadenza al 31 dicembre della stagione sportiva di riferimento.

Nel caso di acquisto del Pacchetto cumulativo, il Corrispettivo dovrà essere versato in 6 rate di pari importo (€ 18.333,00, diciottomilatrecentotrentatre/00 oltre IVA): la prima dovrà essere corrisposta contestualmente all'inoltro dell'Accordo di Licenza, a pena di inefficacia dell'Accordo stesso; le ulteriori cinque con scadenza al 31 dicembre 2025, 31 agosto 2026, 31 dicembre 2026, 31 agosto 2027 e 31 dicembre 2027.

I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante assegno circolare non trasferibile o tramite bonifico, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a "Lega Italiana Calcio Professionistico", IBAN: IT 80 B 01005 02800 000000007012 o su diverso conto corrente eventualmente comunicato per iscritto dalla Lega Pro.

Il ritardo nel pagamento del Corrispettivo comporterà la maturazione a favore della Lega Pro degli interessi legali di mora, senza necessità di comunicazione e/o costituzione in mora, ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Resta ferma la possibilità per la Lega Pro, in caso di precedenti contenziosi, anche stragiudiziali, con il Licenziatario, di richiedere, quale condizione per la Licenza, la prestazione di fidejussioni bancarie o assicurative a prima richiesta a garanzia del versamento integrale del corrispettivo.

Nel caso in cui la consistenza patrimoniale dell'Offerente sia di entità inferiore al Corrispettivo dallo stesso offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa, l'esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo, così come delle eventuali penali o sanzioni derivanti da inadempienze nei termini e con le modalità di cui

al presente Invito, dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito.

## **6. CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA**

L'Accordo di Licenza è perfezionato al momento dell'invio della comunicazione scritta con cui la Lega Pro comunica all'Offerente l'accettazione dell'Offerta relativa all'Accordo di Licenza. Dal momento del perfezionamento dell'Accordo di Licenza, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni di cui al presente Accordo di Licenza e al rispetto di tutti i provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale.

I Diritti Scouting consentono al Licenziatario il diritto di diffondere e mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, la Differita integrale di tutte le Gare oggetto dell'Archivio Corrente e, ove applicabile, Storico, nonché di mettere a disposizione degli Utenti esclusivamente a Circuito Chiuso, sulla Piattaforma e in forma A Pagamento, con relativa catalogazione, video di durata variabile appositamente realizzati mediante il taglio e il montaggio di estratti delle Gare oggetto dell'Archivio Corrente e, ove applicabile, Storico con esclusiva finalità di approfondimento e analisi tecnica e tattica delle squadre e degli atleti partecipanti alle Competizioni, nonché per azioni di gioco, prestazioni degli atleti e analisi di decisioni arbitrali (di seguito "Diritti Scouting").

Le Immagini di Archivio Corrente sono le sole messe a disposizione dalla Lega Pro nelle modalità indicate. A condizione che il Licenziatario, in forza di separati accordi coi relativi titolari, abbia la legittima disponibilità delle registrazioni di Immagini di Archivio Storico, i Diritti Scouting consentono al Licenziatario di sfruttare dette immagini esclusivamente nelle modalità sopra indicate. Qualsiasi utilizzo di Immagini di Archivio Storico avverranno sotto l'esclusiva responsabilità del Licenziatario, previa verifica coi relativi danti causa sulla legittima disponibilità delle relative registrazioni. Il Licenziatario dovrà tenere la Lega Pro indenne e manlevata per qualsiasi controversia e pretesa da qualunque terzo, incluse le Società Sportive, in merito alla disponibilità di tali registrazioni di Immagini di Archivio Storico in capo al Licenziatario.

Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso.

Il Licenziatario si obbliga al puntuale rispetto di tutte le seguenti condizioni contrattuali:

- a) Il Licenziatario dichiara e garantisce di esercitare i Diritti:
  - i. in modo che le Immagini di Archivio Corrente e, ove applicabile, Storico siano fruibili esclusivamente all'interno della Piattaforma a Circuito Chiuso e a Pagamento, selezionando comunque prioritariamente gli Utenti, che devono essere tutti professionisti del settore in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione delle Immagini di Archivio Corrente e, ove applicabile, Storico;
  - ii. senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operativo, nonché dei diritti che permangono in capo alla Lega Pro;

- iii. senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dei loro tesserati e dello sport e del calcio in generale;
  - iv. nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Licenza, che sono state oggetto di attenta analisi e specifica sottoscrizione.
- b) Il Licenziatario dichiara di conoscere le norme emanate in materia dalla Lega Pro, tra cui, in particolare, quelle contenute nel *“Regolamento relativo alle produzioni audiovisive, agli accessi negli stadi e alle interviste”* e si impegna ad attenersi e a esercitare i diritti in conformità ad esse, nonché a tutte le disposizioni vigenti presenti all'interno del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (D. Lgs. 177/2005 e ss. modifiche), alle norme regolamentari stabilite dall'Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni, nonché a tutte le norme di autorità e organismi statali, locali, amministrativi e sportivi, che possano incidere sulla disputa degli Eventi ovvero delle trasmissioni audiovisive. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare, a discrezione della Lega Pro, a seguito di intimazione scritta da parte di quest'ultima a cessare la predetta condotta, cui il Licenziatario non dia seguito entro il termine di 5 giorni, la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza, con facoltà della Lega Pro di revocare il Pacchetto assegnato e sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Il Licenziatario si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni legislative e regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente anche le variazioni che la Lega Pro potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.
- c) Fermo quanto precede, Il Licenziatario è tenuto ad esercitare i Diritti Scouting anche nei limiti e con le modalità di seguito indicati, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:
- i. le diffusioni e le messe a disposizione delle Immagini di Archivio Corrente e, ove applicabile, Storico non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diverse da quelle oggetto dell'Accordo di Licenza, né il Licenziatario potrà, in qualunque forma e modo, ritrasmettere il Segnale;
  - ii. ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza dell'Accordo di Licenza;
  - iii. è fatto divieto al Licenziatario di esercitare qualsiasi attività, mediante qualsivoglia tecnologia, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, anche al momento del confezionamento di prodotti ad hoc.
- d) Fermo restando quanto previsto all'art. 2, lett. i. del presente Accordo di Licenza, la Lega Pro si riserva di disporre il differimento o l'anticipo degli Eventi per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che il Licenziatario nulla possa pretendere, fatto salvo il diritto di esercitare i Diritti licenziati (nei termini su indicati) in occasione della nuova data fissata per l'Evento, o per qualunque altro motivo (ad es. per qualsivoglia causa di forza maggiore). Salvo quanto previsto all'art. 1, par. v) del presente Invito, nessuna responsabilità risarcitoria potrà essere inoltre ascritta alla Lega Pro nell'ipotesi in cui, per motivi ad essa non imputabili, gli Eventi oggetto del Pacchetto non vengano

disputati, in tutto o in parte, ovvero i diritti non possano essere esercitati, in tutto o in parte: il Licenziatario pertanto esonera espressamente la Lega Pro e le Società ad essa associate da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo e a qualsivoglia riduzione del Corrispettivo.

- e) Nell'ambito dell'Accordo di Licenza, la Lega Pro è tenuta a garantire al Licenziatario la piena, effettiva e incontrastata disponibilità dei Diritti Scouting, ferma restando la non esclusività dei Diritti medesimi. La Lega Pro è, a tal fine, tenuta a mettere a disposizione del Licenziatario il Segnale, eventualmente graficato (anche con il marchio del distributore del Canale Serie C TV) nelle forme e nei termini e alle condizioni previsti dal presente Accordo di Licenza e dai regolamenti applicabili.
- f) Il Licenziatario prende atto che la proprietà delle riprese spetta alle Società Sportive, fermo restando il diritto di quest'ultime di farne uso per tutti i fini di cui al Decreto, e si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega Pro, qualora questa ne facesse richiesta, una copia della registrazione della trasmissione, ovvero il prodotto montato o confezionato dallo stesso Licenziatario, di ciascuna Gara oggetto dell'Archivio Corrente in formato informatico, su supporto DVD, CD o chiave USB, con video e audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega Pro a mezzo mail. In caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale sino ad € 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà, inoltre, comportare la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, anche a titolo di penale o di agire per il recupero degli importi dovuti a titolo di penale fino alla data di comunicazione della risoluzione dell'Accordo di Licenza.
- g) Il Licenziatario non può, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o concedere in licenza ad altri soggetti anche in possesso del Nulla Osta di cui al Regolamento Operativo Media, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio, qualsiasi Immagine di Archivio Corrente e, ove applicabile, Storico, immagini che sono di proprietà delle Società Sportive e protette dal diritto d'autore. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo di Licenza senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di sospendere la consegna del Segnale, i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Licenziatario si obbliga, altresì, a propri costi, oneri e responsabilità, a tenere inviolata la propria Piattaforma da tutticoloro che illecitamente volessero captare le Immagini di Archivio Corrente diffuse e messe a disposizione degli Utenti. In caso di violazione, si applicheranno gli stessi rimedi di cui alla presente norma, fermo restando l'obbligo di cui ai successivi paragrafi, anche in termini di penale.
- h) Il Licenziatario si impegna a fornire piena assistenza, senza costi a carico della Lega Pro, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Pro le presunte infrazioni del vigente Regolamento Operativo Media, e di sue successive modifiche e integrazioni, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video e/o audio che la Lega Pro dovesse

ritenere necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega Pro nel determinare le modalità con cui agire nei confronti di tali terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità della Lega Pro e delle Società Sportive ad essa associate per i danni derivanti dalle infrazioni di altri operatori.

i) In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti a), b), c) e g) del presente art. 6, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale del valore da determinare fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione, anche parziale, non esaustiva del maggior danno. Il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dell'accordo, con conseguente obbligo per il Licenziatario di immediata interruzione dell'esercizio dei Diritti Scouting. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

j) Nel caso in cui il Licenziatario:

- i. sia sottoposto a procedure di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale o di composizione della crisi anche volontaria;
- ii. ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione di servizi media audiovisivi attraverso Internet;
- iii. risulti insolvente;

la Lega Pro avrà diritto, dandone previa comunicazione scritta al Licenziatario a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo attivo indicato dal Licenziatario in epigrafe dell'Accordo di Licenza), telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione, la consegna del Segnale o del materiale audiovisivo, senza che ciò possa determinare il diritto per il Licenziatario di richiedere alla Lega Pro il risarcimento dei danni o la riduzione del Corrispettivo;
  - 2) di risolvere l'Accordo di Licenza con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale, quanto pagato fino a quel momento, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tale ultimo caso il Licenziatario sarà comunque tenuto a versare sempre a titolo di penale l'intero Corrispettivo dovuto.
- k) Il contratto di Licenza si perfeziona nei termini di cui al primo paragrafo dell'art. 6, comportando la presentazione del presente Accordo di Licenza sottoscritto l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza. Gli effetti dell'Accordo di Licenza termineranno, nel caso di acquisto del Pacchetto singolo, alle ore 24.00 del 30 giugno della stagione di riferimento (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva) e, nel caso di acquisto cumulativo, alle ore 24.00 del 30 giugno 2028 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva); oltre tali date al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti Scouting, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo o estensione.
- l) L'Accordo di Licenza potrà essere risolto dalla Lega Pro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, anche per una sola volta, di uno degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, lett. a), b), c), d), f), g), i), del presente Accordo. In caso di risoluzione dell'Accordo di Licenza per una delle ipotesi di cui sopra, al Licenziatario

sarà immediatamente impedito ogni sfruttamento dei Diritti Scouting, sotto qualsiasi forma.

- m) L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- n) In caso di eventuale nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, di una o più clausole contenute nel presente Accordo di Licenza, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti.
- o) Il Licenziatario prende atto ed accetta che il presente Accordo di Licenza è regolato dalla legge italiana e che la competenza a decidere per tutte le controversie che dovessero sorgere in applicazione dell'Accordo di Licenza spetta in esclusiva al Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lega Italiana Calcio Professionistico

\_\_\_\_\_  
Il Licenziatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'offerente dichiara di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli dell'Accordo di Licenza: 2 (i), 2 (ii), 3, 4, 5, 6 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).

\_\_\_\_\_  
Il Licenziatario

Allegato 1): Offerta per l'acquisizione del Pacchetto 4

**ALLEGATO 1**  
**OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL**  
**PACCHETTO 4 "COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING"**  
**STAGIONE/I SPORTIVA/E 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028**

Con riferimento all'invito a offrire in relazione all'Accordo di Licenza pubblicato sul sito [www.lega-pro.com](http://www.lega-pro.com), la scrivente società sottopone alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria offerta per l'acquisizione in forma non esclusiva del seguente Pacchetto:

**PACCHETTO 4 "COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI SCOUTING" relativo a** [selezionare l'opzione prescelta barrando la casella]:

- Stagione Sportiva 2025/2026 (€ 40.000,00);
- Stagione Sportiva 2026/2027 (€ 40.000,00);
- Stagione Sportiva 2027/2028 (€ 40.000,00);
- Stagioni Sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 (€ 110.000,00)

**PREZZO DI ACQUISTO TOTALE** [indicare l'importo complessivo]:

€ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ [in cifre]

Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ [in lettere]

Il prezzo di acquisto sarà corrisposto dalla scrivente società nei termini e con le modalità specificate nell'Accordo di Licenza.

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di valutarne l'ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni:

Denominazione societaria:	
Partita IVA/Codice fiscale:	
Codice Univoco:	
Denominazione Operatore della Comunicazione:	
Nome, cognome e carica del sottoscrittore:	

Estremi del titolo abilitativo:	
---------------------------------	--

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta:

Nome e cognome:	
Mansioni/responsabilità:	
Indirizzo PEC:	
Numeri di telefono (fisso/mobile):	
Numero di telefax:	

Sottoscrive la presente offerta il legale rappresentante della società acquirente, consapevole che la predetta offerta è valida solo se è accompagnata dal documento comprovante l'avvenuto pagamento della prima rata dell'importo del corrispettivo, maggiorato dell'IVA.

Il perfezionamento dell'Accordo di Licenza è comunque subordinato alla verifica, da parte della Lega Pro, dell'effettivo pagamento del corrispettivo.

( \_\_\_\_\_ )

Legale rappresentante

Data, \_\_\_\_\_

Si allegano:

- a) Assegno circolare non trasferibile o copia della reversale attestante il pagamento del corrispettivo dovuto per il pacchetto oggetto della presente offerta.
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali nel  
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 DPR N.445 del  
28 dicembre 2000,

### DICHIARA

- che la società è iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
Numero di iscrizione: \_\_\_\_\_  
data di iscrizione \_\_\_\_\_;
- che la società eserciterà i diritti senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi e senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dello sport del calcio in generale;
- che in base al proprio Statuto o atto costitutivo il **Consiglio di Amministrazione** è composto dalle seguenti persone (componenti e loro dati anagrafici):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- che la società non si trova in condizioni di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che, nei confronti della stessa, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni;
- che non vi sono procedimenti pendenti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 18 Capo II del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R., n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il/la sottoscritto/a deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio documento di identità.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(firma del legale rappresentante)

\_\_\_\_\_